



COMUNE DI VOGHERA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzione Strade



N. Ord. 754/2009

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE

- In caso di nevicate il permanere delle masse nevose lungo i marciapiedi ed i percorsi pedonali può costituire intralcio e grave pericolo per la circolazione dei pedoni;
- in caso di gelo la formazione di ghiaccio lungo i marciapiedi ed i percorsi pedonali può costituire grave pericolo per la circolazione dei pedoni;

RILEVATO CHE:

- l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo un pericolo costante per i passanti su ogni strada od area aperta al pubblico passaggio;
- in caso di necessità, a seguito di precipitazioni nevose, è indispensabile poter procedere con celerità, allo sgombero della neve dalle strade, piazze, ed aree comunali, al fine di rendere sicura e scorrevole la circolazione stradale ed evitare pericoli al transito dei veicoli sulla pubblica via durante le nevicate, garantendo la relativa sicurezza;
- RITENUTA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti da applicarsi in caso di precipitazioni a carattere nevoso o ghiaccio, in relazione all'esigenza del traffico ed alle caratteristiche delle vie, piazze ed aree comunali;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTA la legge n. 698/81

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana art. 2;

INVITA

- I proprietari residenti, i conduttori, e/o gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, i frontisti tutti di edifici prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve, **a provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e/o dalle aree fronteggianti le rispettive case, negozi o attività per la lunghezza dell'intero edificio e per la larghezza di almeno di 1 metro, in modo da facilitare la circolazione pedonale pubblica.** La neve dovrà essere raccolta lungo il bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata ed ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. In caso di gelate i medesimi soggetti sono invitati a **spargere sui marciapiedi ed aree antistanti** per la lunghezza dell'intero edificio e per la larghezza di almeno di **1 metro sale, sabbia, segatura o altro materiale idoneo** e mantenerveli, quando ciò si necessario, **per impedire lo sdruciolamento.**

ORDINA

- durante lo sgelo di **tenere sgomberate le bocchette** di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
- **di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio** sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- I titolari di autorizzazioni o concessioni rilasciate dall'Amministrazione comunale per occupazione di suolo pubblico come chioschi, edicole e similari, sono obbligati a mantenere sgombero dalla neve e dal ghiaccio il tratto di suolo da loro occupato, nonché il tratto circostante per almeno **1 metro.**
- **Alla rimozione della neve dai passi carrabili** devono provvedere i loro utilizzatori.
- qualora lo stato della neve dovesse raggiungere una notevole altezza e il suo peso minacciasse la rovina dei tetti, i proprietari suddetti o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, **dovranno tempestivamente provvedere allo scarico della neve dai tetti stessi in modo da rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone abitanti nelle case e dei passanti.** Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
- I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati **devono provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiacci formati sulle grondaie, cornicioni, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze**, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, che potrebbero precipitare su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose;
- **in caso di nevicate consistenti, superiori a cm. 5, gli autoveicoli devono essere allontanati dalla sede stradale a cura dei rispettivi proprietari e ricoverati nei box, garage e cortili interni delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali, sino al termine delle operazioni di sgombero;**

A chi non ottempererà agli ordini sopra riportati sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000), salvo le maggiori responsabilità in caso dei danni che potessero derivare alle persone o cose in dipendenza della mancata osservanza del presente ordine.

L'accertamento delle violazioni della presente ordinanza spetta al comando Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro 60 gg dalla data di pubblicazione.